



FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI

pon
2014-2020



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per la programmazione e la Gestione delle
Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali
Direzione Generale per interventi in materia di Edilizia
Scolastica per la gestione dei Fondi Strutturali per
l'Istruzione e per l'Innovazione Digitale
Ufficio IV

PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO (FSE-FESR)



ISTITUTO COMPRENSIVO "G. BOVIO - G. MAZZINI"

76012 Canosa di Puglia

Sede Centrale S.S. 1° grado "Bovio" - Via G. Bovio, 52

tel. 0883/661533 fax 0883/660364

Sede Circolo Didattico "Mazzini" - Via Piave, 87 tel. 0883/661116 fax 0883/661524

codice fiscale 90091070723 - codice meccanografico BAIC85100L

e-mail baic85100L@istruzione.it pec baic85100L@pec.istruzione.it

sito [web:www.istitutocomprensivoboviomazzini.gov.it](http://www.istitutocomprensivoboviomazzini.gov.it)

Regolamento Laboratori 2016/2017

Art. 1

1. **L'uso dei laboratori** è finalizzato **esclusivamente all'attività didattica** da svolgersi in orario antimeridiano o per i progetti PTOF o PON anche in orario pomeridiano, come previsto dal calendario delle lezioni.

2. E' autorizzato l'uso per lo svolgimento delle attività progettuali d'Istituto solo se il docente o l'esperto o il tutor d'aula sono aggiornati sul funzionamento delle apparecchiature e sempre secondo gli orari previsti dal calendario delle attività.

Art. 2

1. Le chiavi dei laboratori vanno richieste al collaboratore scolastico in servizio al piano e riconsegnate dopo l'uso, allo stesso. Il collaboratore scolastico provvederà, alla fine dell'attività giornaliera, alla consegna in Segreteria della chiave.

Art. 3

1. Ai laboratori possono accedere: il D.S., il D.S.G.A., la Funzione Strumentale, le classi guidate dai docenti di turno per svolgere l'attività curriculare e tutti gli operatori scolastici per l'aggiornamento personale, preventivamente autorizzati - questi ultimi - dalla Funzione Strumentale, cui avranno chiesto con congruo anticipo la necessità dell'utilizzo.

Art. 4

1. A tutti è fatto obbligo di avere la massima cura delle attrezzature e delle dotazioni utilizzate.

2. **Gli alunni non possono usufruire dei laboratori senza l'assistenza di un docente** e, in ogni caso, non possono utilizzare i server dei laboratori e il computer posto in sala professori.

3. Ogni spostamento di materiali, macchine o parti di esse (es. mouse, tastiere, monitor, stampanti, ecc.) da un locale all'altro deve essere autorizzato dal Dirigente Scolastico o dalla Funzione Strumentale.

Art. 5

1. Il docente che intende utilizzare il laboratorio con la sua classe deve prenotare settimanalmente i giorni e le ore di utilizzo, tenendo conto che non potrà occupare ogni laboratorio per più di due ore al giorno per un massimo di tre giorni a settimana.

2. Nei giorni e nelle ore in cui il laboratorio risultasse libero, è possibile chiederne l'utilizzazione rivolgendosi al responsabile di laboratorio; in caso di più richieste, verrà soddisfatta quella del docente che lo ha utilizzato per meno tempo.

Art. 6

1. Ad ogni alunno di una classe verrà assegnata una postazione multimediale fissa per l'intero anno scolastico. Gli alunni firmeranno, ogni volta che adopereranno tale postazione, il registro ad essa attribuito, inserendo data, cognome, nome, classe e ora di lezione, in modo che si possa risalire ad eventuali responsabilità per i potenziali danni arrecati alle attrezzature utilizzate.

2. Ciascuna classe o gruppo di lavoro è autorizzato a creare sul disco fisso (disco C:) dei personal computer una sola cartella di lavoro (eventualmente articolata in sottocartelle) archiviata in "Documenti" e in tale cartella, debitamente intitolata, andranno memorizzate temporaneamente le proprie attività.

3. Per esigenze di manutenzione, di organizzazione e di ottimizzazione dello spazio su disco, il Responsabile del laboratorio può disporre, se possibile dietro breve preavviso, la rimozione di tali cartelle.

Art. 7

1. Il docente è garante di quanto avviene nel laboratorio nelle proprie ore. Egli è perciò tenuto:

- a) a registrare l'accesso al laboratorio sull'apposito registro apponendovi la propria firma;**
- b) a verificare che gli alunni compilino i registri assegnati ad ogni P.C. con i loro dati personali;**
- c) a illustrare agli studenti il presente Regolamento e gli eventuali problemi che possono verificarsi nella non corretta applicazione delle regole d'uso di Internet;
- d) a sorvegliare attivamente le attività degli allievi;**
- e) a indicare il corretto impiego di hardware e software;
- f) a salvare i propri lavori nella cartella personale di cui all'art. 6, archiviandola in "Documenti" del computer, nella quale potrà predisporre sottocartelle di classe in cui far registrare i lavori dei propri studenti. I file non inseriti nelle cartelle personali potranno essere cancellati senza preavviso;
- g) a rivolgersi alla figura strumentale della scuola per l'installazione di nuovo software con licenza d'uso;
- h) a controllare che gli allievi chiudano la connessione ad Internet e spengano correttamente i computer alla fine della sessione di lavoro;
- i) a controllare che l'aula sia lasciata in condizione adeguata per ricevere un'altra classe;**
- j) a segnalare tempestivamente qualsiasi disagio al responsabile di laboratorio o alla funzione strumentale, indicando per iscritto sul registro del laboratorio ogni asportazione di accessori dovesse rilevare all'inizio della lezione nonché gli eventuali danni o guasti riscontrati durante l'utilizzo delle apparecchiature;**
- k) a verificare che non manchi nulla al momento dell'uscita della classe dal laboratorio e che non siano stati arrecati danni alle apparecchiature utilizzate.**

2. Il docente che dolosamente o colposamente trascura tali verifiche sarà ritenuto responsabile per eventuali ammanchi o danni che, di conseguenza, saranno a lui addebitati per omessa vigilanza.

Art. 8

1. E' assolutamente vietato cancellare software installato sui P.C. nonché inserire programmi personali e/o programmi privi della relativa licenza d'uso. Non è consentito, inoltre:

- a) alterare la regolazione delle luci e del riscaldamento;**
- b) alterare le impostazioni di base dei P.C.;**
- c) manomettere o tentare di manomettere l'hardware delle postazioni;**
- d) immettere password o cambiare quelle eventualmente inserite nell'account Amministratore;**
- e) collegare apparecchiature alla rete elettrica, alla rete dati o ai computer, eccezion fatta per Cd-rom didattici o pen-drive (preventivamente sottoposte a scansione per rilevare potenziali presenze di virus) ai fini del salvataggio di file;**
- f) cancellare, spostare, comprimere o accedere ai file altrui;
- g) effettuare tentativi di accesso non autorizzato a banche dati locali o remote, a file o servizi riservati e/o connessi alla gestione del sistema;
- h) influenzare la rete in modo da limitarne l'operatività o l'accesso da parte di altri utenti.

2. Si sottolinea che l'utilizzo abusivo di software per il quale non risulti regolarmente acquisita agli atti della scuola la relativa licenza, comporta sanzioni penali a carico dei responsabili e che, pertanto, è assolutamente vietato eseguire duplicazioni illegali di software nonché introdurre nei P.C. programmi di qualsiasi tipologia sprovvisti del predetto requisito (licenza d'uso acquistata dall'Istituto).

Art. 9

1. L'accesso a Internet è consentito agli alunni solo ed esclusivamente per fini di comprovata valenza didattica, di documentazione e di ricerca, e, si ripete, con la sola presenza del Docente. È vietato, pertanto, sia partecipare a sessioni di gioco distribuiti in remoto, sia utilizzare applicazioni di messaggistica istantanea (es. chat, sms, forum, file sharing, e-commerce, blog, e-mail, ecc.) se non, in quest'ultimo caso, per scopi legati a reali motivi di studio e/o apprendimento. In ogni caso, tutti coloro che si connettono ad Internet devono rispettare, oltre al presente regolamento, la legislazione vigente e le regole di buon comportamento in rete.

2. Qualora il responsabile di laboratorio e/o la Funzione Strumentale verifichino, in qualunque momento, in prima persona o su segnalazione di un docente, un uso della connessione contrario a disposizioni di legge o di regolamento interno, e comunque non coerente con i principi che regolano la scuola, possono disattivare la connessione senza indugio alcuno.

3. Nel caso siano coinvolti studenti, la Funzione Strumentale ne dà comunicazione alla Dirigenza e/o al Coordinatore del Consiglio di Classe per l'adozione di eventuali provvedimenti disciplinari disponendo, se del caso, la sanzione della sospensione.

4. Il Docente accompagnatore della classe si assume tutte le responsabilità civili e penali, durante le proprie ore di lezione, per il *download* di materiale e la visita di siti non connessi all'attività didattica durante la navigazione in internet.

Art. 10

1. **E' vietato consumare cibo e bevande nei laboratori. Gli utenti sono tenuti a porre la massima cura per evitare di deteriorare o danneggiare le apparecchiature e causare spreco di materiale** (carta, nastri, toner, ecc.).

2. **Il laboratorio non deve mai essere lasciato aperto e incustodito quando nessuno lo utilizza.**

Art. 11

1. **L'accesso e l'utilizzo del laboratorio anche in orario extracurricolare** è consentito, nell'ambito dei progetti e delle convenzioni autorizzate, solo nei momenti previsti e sempre con la presenza di un docente che si assume la responsabilità di gestire la struttura tecnologica, vigilando sul suo corretto utilizzo. A questo proposito viene predisposto un apposito registro, da conservare presso la Segreteria, che dovrà essere firmato all'atto della consegna delle chiavi e successivamente alla riconsegna per lo scarico.

2. I docenti dei corsi si faranno carico dell'integrale applicazione di questo regolamento.

Art. 12

1. I responsabili di laboratorio e la Funzione Strumentale sono a disposizione dei docenti per qualsiasi esigenza di supporto alle attività che prevedono l'uso dei laboratori. Essi raccolgono le istanze formulate da studenti e docenti per un miglior utilizzo delle apparecchiature informatiche della Scuola e provvedono a segnalare la necessità di contattare l'esperto informatico o le ditte di assistenza per la soluzione delle problematiche che dovessero manifestarsi.

Art. 13

1. Il Dirigente Scolastico, sentita la Funzione Strumentale, provvederà a mettere in atto azioni volte alla individuazione di violazioni al presente regolamento. A seconda della gravità, queste potranno essere punite con:

- a) richiamo verbale o scritto;
- b) limitazione dell'accesso dell'utente alla rete o a internet;
- c) sospensione temporanea o definitiva dell'accesso al laboratorio multimediale,
- d) risarcimento economico del danno arrecato.

Canosa di Puglia, 23 Settembre 2016

Delibera del Consiglio d'Istituto n. 28 del 23/09/2016